Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2023/0226(COD)

19.11.2023

EMENDAMENTI
24 - 233

Progetto di relazione
Jessica Polfjärd
(PE754.658v01-00)

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati, e modifica del regolamento (UE) 2017/625

Proposta di regolamento
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Emendamento 24
Günther Sidl

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

The current EU GMO regulations and directives have served a good purpose (environmental safety) and have been successful in doing so for the past twenty years. There are no good reasons for weakening this system, let alone abolishing it for the majority of new GM plants, in particular as these have no history of safe use. Indeed, our advancing knowledge of molecular genetics informs us that the genome of an organism functions as a delicately balanced, integrated network (Gupta et al., 2022; Schaefer et al., 2017), with complex traits being omnigenic in nature having the function of the entire genome at their basis (Boyle et al., 2017; Mathieson, 2021). That genes function as networks, implies that any modification at this level can have major consequences with respect to patterns of gene expression and an organism's biochemistry. Thus, the latest science actually suggests that the law governing genetic modification including NGT should be re-appraised and strengthened rather than weakened.

Emendamento 25
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

- The deregulation of the new Category 1 NGT plants amounts to an a priori declaration of safety, which constitutes a serious risk blindness. This declaration is a false claim and a blatant neglect of the precautionary principle. - The criteria for defining Category I NGT plants as equivalent to conventional plants bear no relationship to the safety of the plants and

their products for human health and the environment. - There is as yet little experience regarding the safety of new genomic techniques in food and in agricultural cultivation. Still, even highly modified plants with, for example, altered metabolism and composition will escape regulatory oversight under this proposal. This comes with the risk of plants entering the market containing novel toxins and allergens and reduced nutrient levels. The proposal makes no effort to assess or manage any risks from Category I NGT plants. - The proposal prevents scientists from identifying risks and following up with research, because it abolishes traceability and registration of molecular data of Category I plants. - Already, many problems have been documented for NGTs. For example, CRISPR applications have turned out to cause toxicity, mosaicism (genetic variation within the individual organism) and other unintended genomic abnormalities. - No sufficient allowance has been made for the detection and avoidance of inevitable unintentional genetic modifications of the target plants, especially those that arise due to the genetic modification processes used, and that have also been well documented. -Risk assessment based on the precautionary principle is case-by-case, since different effects might be observed in different NGT applications and/or species and/or in different receiving environments. The proposal abolishes all risk assessment for Category 1 NGT plants.

Emendamento 26
Ivan Vilibor Sinčić

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 27
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. pt

Emendamento 28
Marie Toussaint, Tilly Metz, Lydie Massard, Manuela Ripa, Thomas Waitz, Benoît Biteau, Pär Holmgren, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

By exempting category 1 NGTs, which will be make up the vast majority of NGTs, from GMO risk assessment, monitoring, traceability and consumer labelling, the Commission proposal fails to respect consumer rights as well as the precautionary principle, as laid down in the TFEU. Furthermore, there is no scientific basis underlying the criteria in Annex I which 'determines' if a NGT fulfils the criteria of 'equivalence' to conventional plants. The criteria have no bearing on safety, therefore there is no guarantee that GM plants meeting the criteria have a lower level of risk to human health and the environment.

The Commission proposal completely ignores the specific issues linked to the diffusion of patented material without proper traceability, or the potential issues linked to coexistence with non-GMO production. The exclusion of NGT products from existing GMO rules is also not supported by the alleged benefits of NGTs. In any case, to claim that one particular plant is sustainable due to its intended trait is not possible. Genuine sustainability can only be concluded after an assessment of the agricultural system in which plants are grown, as well as their complex relationships with the environment and under the economic and social conditions in which they are used.

Emendamento 29
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Progetto di risoluzione legislativa
Visto -1 (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 30
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
– visti l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0238/2023),	– visti l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114***, l'articolo 191*** e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0238/2023),

Or. en

Emendamento 31
Pietro Fiocchi, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune ***nuove*** tecniche ***genomiche***, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche ***di selezione di precisione***, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

La modifica dovrà essere inserita nell'intero testo, comprese le modifiche delle abbreviazioni da NGT a tecniche di selezione di precisione (o analoghe).

Emendamento 32
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune ***nuove*** tecniche ***genomiche***, nonché ***agli alimenti e ai mangimi da esse*** derivati***, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625*** (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche ***di manipolazione genomica più recenti***, nonché ***ai prodotti*** derivati ***da tali piante*** (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 33
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114 ***e*** l'articolo 168, paragrafo 4), lettera b),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 114***,*** l'articolo 168, paragrafo 4), lettera b)***, e l'articolo 191, paragrafo 2***,

Or. cs

Emendamento 34
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 ***e*** 114 e l'articolo 168, paragrafo 4), lettera b),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43***,*** 114 ***e 191*** e l'articolo 168, paragrafo 4), lettera b),

Or. en

Emendamento 35
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) La biotecnologia è una delle tecnologie più importanti per il futuro e dovrebbe essere sostenuta da un quadro politico adeguato, che tenga conto anche degli aspetti etici, ambientali e sanitari. Tuttavia la vita non dovrebbe in nessun caso essere brevettata, né sotto forma di tecniche di riproduzione né attraverso la privatizzazione delle sequenze genomiche, perché la conoscenza sia di beneficio a tutti.

Or. pt

Emendamento 36
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri. Gli effetti di tali emissioni sull'ambiente possono essere irreversibili.

Or. en

Emendamento 37
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) Le questioni etiche relative all'uso e alle pratiche della scienza nel campo dell'ingegneria genetica sono un tema fondamentale. In primo luogo è necessario esaminare le conseguenze a breve, medio e lungo termine dell'utilizzo di tali tecnologie. Sarà innegabilmente importante acquisire ulteriori conoscenze relative all'impatto sull'ambiente, sul clima, sull'agricoltura, sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare. Sarà inoltre importante creare ponti tra la scienza e i progressi che essa produce e lo sviluppo dell'agricoltura e della produzione in generale, evitando di sacrificare il futuro e garantendo che tali scelte seguano il principio di precauzione.

Or. pt

Emendamento 38
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) La tutela della salute e dell'ambiente richiede che venga prestata la debita attenzione al controllo di rischi derivanti dall'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). In base al trattato, l'azione dell'Unione europea per la tutela dell'ambiente dovrebbe essere basata sul principio dell'azione preventiva.

Or. en

Emendamento 39
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) Il principio di precauzione è un principio generale del diritto dell'UE che impone alle autorità in questione, nel contesto particolare dell'esercizio dei poteri conferiti loro dalle norme pertinenti, di adottare misure adeguate per prevenire rischi potenziali specifici per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, privilegiando i requisiti relativi alla tutela di tali interessi rispetto agli interessi economici.

Or. en

Emendamento 40
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) Il rispetto dei principi etici riconosciuti in uno Stato membro è particolarmente importante. Gli Stati membri possono prendere in considerazione gli aspetti etici quando gli OGM siano deliberatamente emessi o immessi in commercio come tali o contenuti in prodotti.

Or. en

Emendamento 41
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater) Un sistema alimentare sostenibile occupa una posizione centrale nel Green Deal europeo. L'agroecologia è in grado sia di fornire alimenti sani senza alterare la produttività, sia di aumentare la biodiversità e la fertilità del suolo e ridurre l'impronta della produzione alimentare. L'agricoltura biologica, in particolare, offre un grande potenziale sia per gli agricoltori che per i consumatori: è un settore che non solo crea posti di lavoro e attrae i giovani agricoltori, ma offre anche il 10-20 % di posti di lavoro in più per ettaro rispetto alle aziende agricole tradizionali e crea valore aggiunto per i prodotti agricoli. Per sfruttare al massimo questo potenziale, nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità del Green Deal, la Commissione europea ha fissato un obiettivo di "almeno il 25 % della superficie agricola dell'UE investita ad agricoltura biologica e un aumento significativo dell'acquacoltura biologica entro il 2030".

Or. en

Emendamento 42
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi	(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi

geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.	geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi. ***I grandi progressi dell'ingegneria genetica hanno già contribuito alla diffusione della selezione assistita da marcatori, che permette di identificare e mobilizzare i geni interessanti presenti nella biodiversità.***
[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).	[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 43
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci ***precisi***.	(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci ***specifici con risultati che, tuttavia, non possono essere pienamente previsti, spesso con effetti indesiderati nel bersaglio e fuori bersaglio e che possono essere più o meno simili o diversi rispetto***

	alle piante ottenute da selezione convenzionale.
[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).	[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Or. en

Emendamento 44
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi ***significativi*** nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di ***nuove*** tecniche ***genomiche*** (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.	(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di tecniche ***di manipolazione genomica più recenti*** (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi. ***Tuttavia, anche tali tecniche più recenti possono portare a risultati inattesi che non possono essere pienamente previsti e che possono essere equivalenti o diversi rispetto alle piante ottenute con la selezione convenzionale.***
[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).	[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Or. en

Emendamento 45
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.	(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi***, tuttavia i risultati non possono essere completamente previsti e possono essere equivalenti o diversi dalle piante ottenute con la selezione convenzionale***.
[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).	[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Or. pt

Emendamento 46
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento	(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.	europeo e del Consiglio[32] sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi***, mentre le prove sperimentali confermano il verificarsi delle mutazioni fuori bersaglio***.
[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).	[32] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Or. en

Emendamento 47
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il commercio di varietà di organismi geneticamente modificati non può dipendere direttamente o indirettamente solo da multinazionali private monopolistiche, che traggono i maggiori benefici dall'uso di massa di tali varietà brevettate, una situazione che rende gli agricoltori ancora più dipendenti dai produttori di sementi riducendo quindi la sovranità alimentare e produttiva degli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 48
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Poiché la conoscenza delle proprietà di ciascun gene è incompleta e il numero di variabili è considerevole, l'impatto dell'uso di tali tecniche genetiche e la loro successiva diffusione su larga scala non sono ancora del tutto compresi. La presenza di colture naturali o biologiche, ossia non modificate geneticamente dall'uomo, accanto a colture geneticamente modificate pone il problema del flusso di geni, poiché l'impollinazione è spesso anemofila, ossia attraverso il vento.

Or. pt

Emendamento 49
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) L'uso di organismi geneticamente modificati ha portato a un impiego eccessivo di pesticidi e fertilizzanti persistenti, che possono portare a una riduzione della fertilità del suolo, all'aridità e a una scarsa capacità di ritenzione idrica. La difesa dell'integrità genetica delle colture naturali è quindi fondamentale, poiché l'impatto dell'agricoltura su larga scala sulle proprietà del suolo si ripercuote sull'idrosfera, sulla biosfera, sull'atmosfera e sul clima e, nel tempo, contribuisce alla desertificazione, che rappresenta una minaccia per la sicurezza

alimentare a lungo termine. Con l'introduzione di nuove varietà NGT, si dovrebbe quindi seguire il principio di precauzione.

Or. pt

Emendamento 50
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) L'impatto che il consumo di OGM e NGT può avere sui mangimi animali e sull'alimentazione umana non è stato sufficientemente valutato, soprattutto a lungo termine. Nell'Unione europea non esistono studi che valutino con certezza il reale impatto dell'introduzione di tali varietà vegetali sull'agricoltura e sull'alimentazione.

Or. pt

Emendamento 51
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi

(compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). ***Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate*** che ***possono*** essere ***incrociate con tecniche*** di selezione ***avanzate***. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo***.*** Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento***,*** nel genoma di un organismo***,*** di ***materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori***. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA ***già presenti nel*** pool genetico ***dei selezionatori***.

(compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). ***Tuttavia i processi utilizzati nella cisgenesi (e nell'intragenesi) sono identici a quelli utilizzati per realizzare la transgenesi (inserimento di sequenze genetiche aggiuntive). Inoltre il pool genetico utilizzato dai selezionatori convenzionali in condizioni pratiche può includere variazioni non presenti in un pool genetico*** che ***può*** essere ***sfruttato attraverso il trasferimento diretto (e potenzialmente riproducibile) di geni con tutti i tipi di corredo genetico e può quindi produrre piante difficili da ottenere attraverso i metodi*** di selezione ***convenzionali***. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci ***"***precisi***"*** del genoma di un organismo***, tuttavia creano spazio per alterazioni genetiche casuali in altri geni, mentre*** le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento ***del materiale genetico*** nel genoma di un organismo***. Non è quindi possibile prevedere i risultati in termini*** di ***alterazioni genetiche ed effetti biologici intenzionali e involontari***. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA***. Tuttavia i processi utilizzati nella cisgenesi (e nell'intragenesi) sono identici a quelli utilizzati per realizzare la transgenesi (inserimento di sequenze genetiche aggiuntive di un'altra specie). Inoltre il*** pool genetico ***utilizzato dai selezionatori convenzionali per prendere decisioni pratiche può includere limitazioni assenti in un pool genetico che può essere sfruttato attraverso il trasferimento diretto (e potenzialmente riproducibile) di geni con tutti i tipi di corredo genetico e può quindi produrre piante difficili da ottenere attraverso i***

metodi di selezione convenzionali.

Or. pt

Emendamento 52
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi ***per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse***. Tra le NGT, ***la*** mutagenesi mirata ***e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire*** materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi)***. Tali*** tecniche ***si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche*** di ***selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con*** tecniche di ***selezione avanzate***. ***Le tecniche di*** mutagenesi mirata ***determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo***. ***Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei***	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi. Tra le NGT, ***lo sviluppo di piante NGT con*** mutagenesi mirata ***può portare all'introduzione di*** materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) ***attraverso l'uso*** di tecniche di ***ingegneria genetica di prima generazione, come l'infezione di Agrobacterium tumefaciens e il bombardamento di particelle***. ***Sebbene gli sviluppatori ricorrano al reincrocio per eliminare i transgeni introdotti, tale tecnica non sempre ha successo. Oltre all'introduzione dei transgeni, non è possibile prevedere pienamente i risultati in termini di modificazioni genetiche intenzionali e non intenzionali e gli effetti biologici della*** mutagenesi mirata.

selezionatori.

Or. en

Emendamento 53
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) ***introducono*** modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico ***già*** presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o ***mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE, ma anche*** a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) ***devono portare a*** modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate***, purché ciò non comporti l'introduzione di materiale genetico di specie non incrociabili***. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi

che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori. ***Le modificazioni apportate a loci precisi possono comportare l'interruzione di geni endogeni e possono anche essere accompagnate da modificazioni genetiche involontarie nel locus bersaglio o in altre parti del genoma.***

Or. fr

Emendamento 54
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi***.*** ***Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse***. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. ***Allo stesso tempo, le tecniche utilizzate nella cisgenesi sono uguali a quelle della transgenesi. Inoltre, in condizioni pratiche, il pool genetico dei selezionatori può rivelarsi restrittivo rispetto al trasferimento diretto di geni e di conseguenza dare origine a nuovi prodotti che non sarebbero verosimilmente ottenuti con i metodi***

cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico ***già presente nel pool genetico dei selezionatori***. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA ***già presenti nel pool genetico dei selezionatori***.

convenzionali. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA ***da una specie teoricamente incrociabile. Non si può tuttavia presumere che tali modifiche portino a piante equivalenti a quelle selezionate in modo convenzionale e, per stabilire la sicurezza e il rischio di tali piante NGT, è necessario un confronto diretto con le linee isogeniche di piante parentali non modificate, sia a livello molecolare che a livello fisiologico e anatomico, stabilito sulla base di prove concrete***.

Or. en

Emendamento 55
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi***.*** ***Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse***. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi)***.*** ***Tali tecniche si***	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo,

basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.

di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.

Or. en

Emendamento 56
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle

informazioni genetiche disponibili ***per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per*** specie ***vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate***. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.	informazioni genetiche disponibili ***in una*** specie. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.

Or. en

Emendamento 57
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali,	(2) Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche ***teoricamente*** disponibili per le tecniche di selezione

comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.	convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.

Or. en

Emendamento 58
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'introduzione nell'ambiente e/o negli alimenti o nei mangimi per animali di varietà vegetali che possono essere diverse, nei genotipi e nei fenotipi previsti o imprevisti, da quelle ottenute con i processi di selezione convenzionali pone delle sfide alle autorità di regolamentazione, che devono garantire la sicurezza per la salute e l'ambiente. Tali differenze possono non essere sempre ovvie o prevedibili e sono quindi necessari dati adeguati prima di poter trarre conclusioni sulla loro sicurezza.

Or. pt

Emendamento 59

Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Tuttavia, i processi utilizzati nella cisgenesi e nell'intragenesi sono gli stessi utilizzati nella transgenesi, nella fattispecie l'inserimento di sequenze genetiche aggiuntive. Inoltre, il pool genetico utilizzato dai selezionatori convenzionali in condizioni pratiche può presentare restrizioni che sono assenti in un pool genetico che può essere sfruttato tramite il trasferimento diretto (e potenzialmente ripetuto) di geni attraverso tutti i tipi di patrimoni genetici e pertanto determinare piante che non sarebbero verosimilmente ottenute con i metodi di selezione convenzionale.

Or. en

Emendamento 60
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Pertanto, occorre ottenere una valutazione del rischio caso per caso per le piante NGT al fine di generare dati sufficienti sulle modifiche genetiche intenzionali e non intenzionali e sugli effetti correlati. La valutazione del rischio richiede esperimenti in condizioni di confinamento ed è effettuata al fine di prendere decisioni informate sullo status delle piante NGT.

Or. en

Emendamento 61
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) È necessario effettuare una valutazione del rischio per tutte le piante NGT al fine di produrre dati adeguati sulle alterazioni genetiche previste e impreviste e sugli effetti che possono derivare da tali alterazioni. Tale prima fase della valutazione del rischio, che richiede semplicemente esperimenti in condizioni di impiego confinato, dovrebbe essere sfruttata per prendere decisioni sul loro status e sulla quantità di dati che saranno necessari per una valutazione complessiva del rischio.

Or. pt

Emendamento 62
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche	***soppresso***

qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e

al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130 .

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. pt

Emendamento 63

Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. ***Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente.*** Le NGT ***possono*** pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una ***potenziale*** migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi ***e una tolleranza agli erbicidi***, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Le NGT ***potrebbero*** pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40]. ***Tuttavia, la maggior parte delle NGT nella fase precommerciale riguarda la tolleranza ai pesticidi. Occorre considerare il maggiore utilizzo degli erbicidi derivante dalla coltivazione di NGT nell'Unione europea. È essenziale sottolineare che i diversi percorsi di azione per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare mondiale, alla strategia per la bioeconomia e all'autonomia strategica dell'Unione non debbano compromettersi reciprocamente.***

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,

Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 64
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con

una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. ***Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].***

una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente.

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130 .

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 65
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. ***Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].***	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente.
[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020,	[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020,

sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione

sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130
.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 66
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative***. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli***	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una ***potenziale*** migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi ***e una tolleranza agli erbicidi***, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal

agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].

produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40]. ***Tuttavia, la maggior parte delle NGT nella fase precommerciale riguarda la tolleranza ai pesticidi. Occorre considerare il maggiore utilizzo degli erbicidi derivante dalla coltivazione di NGT nell'Unione europea. È essenziale sottolineare che i diversi percorsi di azione per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare mondiale, alla strategia per la bioeconomia e all'autonomia strategica dell'Unione non debbano compromettersi reciprocamente.***

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal

produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 67
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. ***Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare*** benefici ***agli agricoltori, ai consumatori e all'***ambiente. ***Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai*** cambiamenti climatici[37]***, alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40]***.	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale***, comprese quelle con*** benefici ***di sostenibilità non dimostrati***. ***Tuttavia, non è possibile affermare che una particolare pianta sia sostenibile grazie ai suoi tratti previsti. Una sostenibilità autentica può essere conclusa solo dopo una valutazione del sistema agricolo in cui le piante sono coltivate, nonché delle loro complesse relazioni con l'***ambiente ***e alle condizioni economiche e sociali in cui sono utilizzate. È essenziale sottolineare che i diversi percorsi di azione per rispettare gli obiettivi degli obblighi internazionali ed europei in materia, tra l'altro, di*** cambiamenti climatici ***e biodiversità non debbano compromettersi reciprocamente***.

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito

del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-

92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130 .

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 68
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT ***o altre tecniche come la selezione assistita da marcatori*** su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. ***Nonostante la difficoltà di generare tratti***

di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37]***, alla sicurezza alimentare mondiale[38],*** alla strategia per la bioeconomia[39] ***e all'autonomia strategica dell'Unione[40]***.

multifattoriali complessi, questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente ***almeno pari a quelli già offerti dalla selezione assistita da marcatori***. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37] ***e*** alla strategia per la bioeconomia[39]***, sebbene siano più le condizioni socioeconomiche della produzione e del consumo a determinare le traiettorie di transizione verso la sostenibilità***.

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

Or. fr

Emendamento 69
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. ***Sono comprese le*** piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati ***a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche***, potrebbero apportare benefici ***agli agricoltori,*** ai ***consumatori e all'ambiente***. Le NGT ***possono*** pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione ***e sostenibilità*** del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. ***Ciò porta a promesse sullo sviluppo di*** piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove***, qualora dovessero essere, di fatto, sviluppate in futuro***, associati ***ad adeguate misure di valutazione del rischio, tracciabilità, etichettatura e coesistenza, unitamente ai necessari adeguamenti giuridici nel settore della protezione della proprietà intellettuale al fine di escludere i rischi di monopolizzazione nella filiera alimentare***, potrebbero ***potenzialmente*** apportare benefici ai ***selezionatori***. Le NGT ***potrebbero*** pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].
[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la	[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la

tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022,

tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022,

Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 70
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale***[33]***. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale***[1]***. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero

apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].

apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente***, a patto che siano usate in modo oculato e non portino, al contrario, a trascurare l'idoneità di singole superfici agricole e appezzamenti di terreno per la coltivazione di determinate colture***. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo***[2]*** e delle strategie "Dal produttore al consumatore"***[3]***, sulla biodiversità***[4]*** e di adattamento ai cambiamenti climatici***[5]***, alla sicurezza alimentare mondiale***[6]***, alla strategia per la bioeconomia***[7]*** e all'autonomia strategica dell'Unione***[8]***.

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130 .

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. cs

Emendamento 71
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità ***piuttosto semplice e*** rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità rapida di queste nuove tecniche ***dopo averne stabilito il rischio e la sicurezza caso per caso***, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].
[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del	[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del

programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione

programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.

[39] Commissione europea, direzione

generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.

[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

Or. en

Emendamento 72
María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi	(3) È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[33]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi ***e una tolleranza agli erbicidi***, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT

di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].

possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[34] e delle strategie "Dal produttore al consumatore"[35], sulla biodiversità[36] e di adattamento ai cambiamenti climatici[37], alla sicurezza alimentare mondiale[38], alla strategia per la bioeconomia[39] e all'autonomia strategica dell'Unione[40].

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al

[33] Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).

[34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[35] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

[37] Comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).	Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.	[38] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.
[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.	[39] Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.
[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).	[40] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).
	Or. en

Motivazione

Lo studio del JRC del 2021 mostra che sei dei 16 prodotti NTG attualmente nella fase precommerciale riguardano la tolleranza ai pesticidi.

Emendamento 73
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Lo sviluppo delle NGT porterà a un maggiore controllo sul materiale riproduttivo vegetale da parte di poche multinazionali che faranno valere i brevetti ottenuti sui processi genetici e la loro estensione alle piante ottenute. Tale tendenza non è priva di rischi per la sostenibilità del sistema di selezione delle piante in atto nell'Unione europea, che ha permesso la gestione congiunta delle risorse genetiche vegetali garantendo la diffusione dell'innovazione tra molti selezionatori di dimensioni diverse. La Commissione ha riconosciuto l'importanza della questione, che dovrà essere approfondita per valutare l'impatto dei brevetti sulle NGT in termini di autonomia strategica dell'Unione europea, di concentrazione nel settore delle sementi, di conservazione della biodiversità coltivata e di costo dei prodotti alimentari per i consumatori. Poiché tutto il materiale riproduttivo vegetale geneticamente modificato può essere oggetto di uno o più brevetti, è necessario rendere obbligatorie le misure di tracciabilità e di etichettatura per le piante e i prodotti NGT di categoria 1 e 2, al fine di far valere i diritti dei titolari di brevetti e di garantire la piena informazione degli altri selezionatori, degli agricoltori e di altri operatori economici, poiché, in caso contrario, potrebbero essere indotti a utilizzare piante o prodotti brevettati a loro insaputa e correre il rischio di essere obbligati a pagare le royalties dai titolari dei brevetti.

Or. fr

Emendamento 74
Martin Häusling

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il discutibile potenziale di sostenibilità delle NGT rimane una promessa ipotetica, poiché l'esperienza pratica di coltivazione delle NGT è estremamente limitata a livello mondiale. Di contro, lo studio del JRC del 2021 mostra che sei dei 16 prodotti NGT attualmente nella fase precommerciale riguardano la tolleranza agli erbicidi, il che può portare a un aumento dell'uso di erbicidi complementari. Analogamente, la rapidità, la facilità e l'efficacia di tali tecniche di selezione sono tuttora in gran parte ipotetiche. Il potenziale delle NGT può pertanto essere fuorviante. È inoltre importante osservare che esistono molteplici percorsi per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, in quanto le NGT sono solo una componente di un complesso mix di politiche, che dovrebbe essere valutato in tale contesto più ampio.

Or. en

Emendamento 75
Catherine Griset, Aurélia Beigneux

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) In tale contesto è necessario rafforzare il sostegno alla ricerca pubblica a livello di Stati membri per quanto riguarda il controllo delle piante NGT, la valutazione dei rischi e degli effetti sulla salute e sull'ambiente e l'individuazione di soluzioni che concilino la transizione ecologica con la sovranità alimentare.

Or. fr

Emendamento 76
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Poiché la sostenibilità contempla molti livelli di complessità, sono necessari criteri chiari e trasparenti per un'adeguata valutazione tecnologica prima di poter trarre conclusioni sui potenziali benefici delle caratteristiche specifiche delle NGT.

Or. pt

Emendamento 77
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003[42], mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante NGT verso paesi terzi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003	(4) L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003[42], mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante NGT verso paesi terzi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003

("legislazione dell'Unione in materia di OGM").

("legislazione dell'Unione in materia di OGM")***, in linea con il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza***.

[41] Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[42] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

[41] Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[42] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Or. en

Emendamento 78
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante ***le NGT***, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003[42], mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante ***NGT*** verso paesi terzi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003	(4) L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante ***la manipolazione genetica***, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003[42], mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante ***geneticamente modificate*** verso paesi terzi

("legislazione dell'Unione in materia di OGM").

sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003 ("legislazione dell'Unione in materia di OGM").

[41] Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[42] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

[41] Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[42] Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Or. en

Emendamento 79
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.[43], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.	(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.[43], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva. ***Le nuove tecniche genomiche e i nuovi metodi di mutagenesi non hanno lunghi precedenti di utilizzo sicuro. Il loro potenziale di rischio sarebbe pertanto paragonabile a quello della produzione di piante transgeniche, in cui è introdotto materiale genetico estraneo nel genoma degli***

organismi. Pertanto, in conformità del principio di precauzione, dovrebbe applicarsi la legislazione in materia di OGM (articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, considerando 4, 8 e 25). Tali organismi e tutti i prodotti da essi derivati devono pertanto essere soggetti a una valutazione completa della sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente prima di essere immessi in commercio. Devono, inoltre, essere tracciabili ed etichettabili.

[43] Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.

[43] Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.

Or. en

Emendamento 80
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.***[43]***, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.	(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a., la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva***, poiché le nuove tecniche o i nuovi metodi di mutagenesi hanno potenziali rischi paragonabili per la produzione di piante transgeniche, in cui viene inserito materiale genetico estraneo nel genoma degli organismi. Pertanto, in conformità del principio di precauzione, dovrebbero***

applicarsi le regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, considerando 4, 8 e 25). Tali organismi e tutti i prodotti da essi derivati devono pertanto essere soggetti a una valutazione completa della sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente prima di essere immessi in commercio. Devono, inoltre, essere tracciabili ed etichettabili.

[43] Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale.

Emendamento 81
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.***[43]***, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di	(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a., la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di

applicazione di tale direttiva.

applicazione di tale direttiva. ***In conformità del principio di precauzione, la sentenza della Corte ha rilevato che la mutagenesi mirata dovrebbe essere soggetta al regolamento OGM esistente. Tali organismi e tutti i prodotti da essi derivati devono pertanto essere soggetti a una valutazione completa della sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente prima di essere immessi in commercio. Devono, inoltre, essere tracciabili ed etichettabili.***

*[43] **Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.***

Or. en

Emendamento 82
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.[43], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non ***potevano*** essere considerati ***esclusi dall'ambito di applicazione*** di tale direttiva.	(5) Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.[43], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ***osservato che la definizione di OGM di cui all'articolo, 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE è chiarita da una distinzione tra le tecniche il cui utilizzo comporta una modificazione genetica e le tecniche che non si ritiene comportino tale modificazione genetica e ha*** stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE ***devono*** essere considerati ***OGM ai sensi dell'articolo 2, punto 2),*** di tale direttiva.

[43] Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.

[43] Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a/Premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, C-528/16, ECLI:UE:C:2018:583.

Or. en

Emendamento 83
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nella decisione (UE) 2019/1904[44] il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare, entro il 30 aprile 2021, uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione e una proposta (accompagnata da una valutazione d'impatto), se del caso, in base ai risultati dello studio.	(6) ***Piuttosto che applicare la sentenza della Corte di Giustizia, assoggettando le varietà NGT alla direttiva 2001/18/CE,*** nella decisione (UE) 2019/1904[44] il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare, entro il 30 aprile 2021, uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione e una proposta (accompagnata da una valutazione d'impatto), se del caso, in base ai risultati dello studio.

[44] Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 che invita la Commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 103).

[44] Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 che invita la Commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 103).

Or. fr

Emendamento 84
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il Parlamento europeo, nella sua reazione alla strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, ha sottolineato il principio di precauzione e la necessità di assicurare trasparenza e libertà di scelta ad agricoltori, trasformatori e consumatori; ha sottolineato che qualsiasi azione strategica in materia di NGT dovrebbe comprendere valutazioni del rischio e una panoramica e una valutazione complete delle opzioni di tracciabilità ed etichettatura al fine di conseguire un livello adeguato di sorveglianza regolamentare e dovrebbe fornire ai consumatori le informazioni pertinenti, anche per i prodotti di paesi terzi al fine di garantire parità di condizioni.

Or. en

Emendamento 85
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Il Parlamento europeo ha chiesto[1 bis] un'analisi completa degli effetti socioeconomici e ambientali che i brevetti relativi ai processi di selezione, al materiale di moltiplicazione delle piante e a parti degli stessi hanno sul sistema alimentare, compreso il loro potenziale in termini di aumento della concentrazione del mercato e della monopolizzazione

nella filiera alimentare, nonché sull'accessibilità economica e la disponibilità dei prodotti alimentari; ha inoltre invitato l'UE e i suoi Stati membri a non concedere brevetti relativi a materiale biologico e chiesto loro di salvaguardare la libera attuazione e l'esenzione dei selezionatori per le varietà. É pertanto opportuno assicurare che le piante brevettate non siano soggette ad alcuna esenzione della normativa dell'Unione relativa agli OGM. Inoltre, per affrontare la minaccia che i brevetti rappresentano per la sicurezza alimentare, la Commissione dovrebbe esaminare rapidamente la modalità migliore per vietare l'uso dei brevetti nella filiera alimentare. La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per conseguire tale obiettivo entro il 31 dicembre 2024.

[1 bis] ***Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 sul garantire la sicurezza alimentare e la resilienza a lungo termine dell'agricoltura dell'UE (2022/2183(INI)) P9_TA(2023)0238.***

Or. en

Emendamento 86
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in	***soppresso***

detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare.

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

Or. pt

Emendamento 87

Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. ***In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità,***	(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi.

alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare.

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

Or. en

Emendamento 88
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. ***Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza.*** Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile	(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti ***perché la rete europea di laboratori per gli OGM (ENGL) non è stata potenziata per mancanza di investimenti***. In alcuni casi,

da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non ***sono*** distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. ***La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo*** di prodotti ***innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare***.

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche ***sono attualmente considerate*** non ***facilmente*** distinguibili con ***i*** metodi analitici ***abitualmente utilizzati*** dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali ***o mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE***, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. ***La rete ENGL ritiene che la fornitura da parte dei notificanti di informazioni (come previsto dal regolamento n. 1829/2003) e di materiale di riferimento consentirebbe di individuare e tracciare i prodotti NGT. È inoltre possibile determinare l'origine naturale o artificiale delle modificazioni genetiche o epigenetiche utilizzando l'approccio matriciale teorizzato e utilizzato dalla rete ENGL. Lo sviluppo di metodi di rilevazione più efficaci è in corso grazie a uno sforzo di ricerca recente (fine 2022) e crescente. In ogni caso la disponibilità di metodi di rilevazione non può essere considerata un prerequisito per l'attuazione di un'adeguata tracciabilità, che può essere anche documentale, come nel caso*** di ***molti*** prodotti ***di qualità e di diverse denominazioni***.

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

Or. fr

Emendamento 89
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere ***sproporzionate o inadeguate***. Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non ***sono*** distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. ***La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare***.	(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere ***dannose per la coltivazione e l'emissione di OGM nell'ambiente e la loro immissione in commercio***. Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, ***a tutt'oggi*** le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non ***possono essere considerate*** distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. ***Tuttavia, lo sviluppo di metodi di rilevazione nei prossimi anni è ritenuto altamente possibile da scienziati ed esperti. La ricerca e le conoscenze scientifiche nel campo dell'ingegneria***

genetica e delle tecnologie di rilevazione sono in continua espansione**. **Sono necessarie ulteriori ricerche per accelerare lo sviluppo di tali metodi di rilevazione analitici. La disponibilità di metodi di rilevazione non è un requisito preliminare per stabilire la tracciabilità. Molti regimi ed etichette di qualità esistenti si basano su una tracciabilità documentale per la quale non sono disponibili né necessari metodi di rilevazione.

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

Or. en

Emendamento 90
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la	(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[45] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la

cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. ***Nello*** studio ***è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza***. Inoltre ***la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza*** della ***filiera agroalimentare***.

[45] Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. ***Tuttavia, secondo il parere di un esperto[45 bis], lo*** studio ***della Commissione presenta notevoli carenze metodologiche; ad esempio, non analizza sistematicamente lo stato della ricerca, né rende trasparenti i criteri di valutazione del materiale su cui si basa, limitandosi a riassumerlo***. Inoltre ***il parere dell'esperto ha rilevato che le conclusioni della Commissione sembrano arbitrarie e che non sono conformi ad alcune delle norme proprie*** della ***Commissione, ad esempio in materia di legiferare meglio***.

[45 bis]

https://www.bfn.de/sites/default/files/2023-03/bng_finalreport_COMstudy_Feb2023.pdf

Or. en

Emendamento 91
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Nell'ottobre 2022 l'EFSA ha pubblicato una dichiarazione in merito ai criteri per la valutazione del rischio derivante da piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi. I primi quattro criteri riguardavano la caratterizzazione molecolare della modificazione genetica della pianta NGT: presenza o assenza di sequenza di DNA esogeno (criterio 1), sequenza di DNA proveniente o meno dal pool genetico dei selezionatori (criterio 2), tipo di integrazione (criterio 3), interruzione o assenza di un gene endogeno (criterio 4). In base a tali criteri, la pianta può essere considerata come senza sequenza di DNA esogeno oppure come cisgenica o intragenica grazie a un inserimento mirato con o senza interruzione di geni endogeni. Nel caso di un'interruzione di geni endogeni, due criteri aggiuntivi completano la valutazione: la storia di uso sicuro (criterio 5) e la struttura e la funzione del nuovo allele (criterio 6). Se la storia di uso sicuro non è sufficientemente consolidata, è necessario valutare attentamente la funzione e la struttura dell'allele introdotto. In definitiva, la valutazione del rischio non può basarsi sul numero di modificazioni genetiche effettuate intenzionalmente, ma piuttosto sull'impatto delle modificazioni genetiche sull'espressione dei geni della pianta, siano essi endogeni o esogeni.

Or. fr

Motivazione

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7621

Emendamento 92

Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Attualmente, il dibattito sull'uso delle NGT nella selezione delle piante si svolge quasi esclusivamente tra scienziati, organizzazioni scientifiche e di settore, aziende del settore agroalimentare e un esiguo numero di ONG. Tuttavia, nel definire una nuova politica sulle NGT, è importante includere la voce dei cittadini, non solo perché le biotecnologie hanno il potere di ridefinire la vita, ma anche perché offrono il potenziale per rimodellare la pratica dell'agricoltura e il futuro del nostro sistema alimentare. Il modo in cui produciamo alimenti implica domande su come vogliamo vivere su questo pianeta e su come vogliamo relazionarci con le altre specie. Ai fini della democrazia, i cittadini devono avere voce in capitolo sui valori pubblici da integrare in una nuova politica per le NGT.

Or. en

Emendamento 93
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Le cause alla base della fame sono raramente legate agli scarsi raccolti in sé, ma piuttosto alla povertà, alla disparità di accesso ai prodotti alimentari e alla terra e ai mezzi di produzione alimentare, alla mancanza di sostegno per gli agricoltori familiari, ai bassi redditi e alla speculazione sul costo dei prodotti

alimentari immessi sul mercato.

Or. pt

Emendamento 94
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Uno dei pochi studi condotti per esaminare l'atteggiamento del pubblico ha concluso[1 bis] che, in generale, le opinioni dei cittadini convergevano verso la riserva e l'esitazione sull'uso delle NGT e della modificazione genetica nelle colture. I cittadini hanno sollevato dubbi principalmente sulla plausibilità che tali colture contribuiscano in modo significativo alla soluzione delle attuali sfide sociali nel sistema alimentare e se siano effettivamente l'approccio corretto per affrontare tali sfide. Si sono chiesti se soluzioni alternative possano essere migliori e in che modo queste possano comportare rischi a lungo termine meno imprevisti per la salute umana e gli ecosistemi. Inoltre, i cittadini in tale studio si sono chiesti se le imprese svilupperanno in pratica varietà preziose per la società, poiché le logiche del mondo aziendale tendono a concentrarsi sull'accumulo di capitale e sulla realizzazione di profitti. I cittadini sono stati unanimi nel ritenere che la regolamentazione delle colture NGT sia necessaria per diversi motivi: prevenire i danni all'ambiente e alla salute umana, dare ai consumatori la libertà di scelta, prevenire il potenziale della tecnologia di aumentare le disuguaglianze e garantire che la tecnologia sia intesa a contribuire alle soluzioni dei problemi della società. Quest'ultimo è considerato un importante prerequisito per l'introduzione dei

prodotti NGT sul mercato. Secondo i cittadini, le NGT non dovrebbero essere sviluppate per motivi puramente commerciali orientati dalla logica del mercato. La loro introduzione deve avere un chiaro scopo sociale. In termini di politica, ciò richiederebbe una valutazione caso per caso delle colture NGT alla luce di considerazioni più ampie, come lo scopo e il valore per la società.

[1 bis] ***Rathenau Instituut (2023). Editing under provision – Dutch citizens' views on new genomic techniques in food crops (Modifica soggetta a condizioni – Il punto di vista dei cittadini olandesi sulle nuove tecniche genomiche nelle colture alimentari). Den Haag. Autori: Habets, M., I. Pirson, P. Macnaghten e P. Verhoef.***

Or. en

Emendamento 95
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 96
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio.	(8) Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio***, mantenendo i principi fondamentali della legislazione sugli OGM in vigore da oltre vent'anni: buona informazione e libertà di scelta per i consumatori e gli agricoltori, valutazione e monitoraggio del rischio da parte delle autorità sanitarie, principio di precauzione e reversibilità, coesistenza di settori***.

Or. fr

Emendamento 97
Erik Poulsen, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM*** ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti ***quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio***.	(8) ***Le piante e i prodotti NGT di categoria 1*** ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti ***non sono soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM***. ***Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 da mutagenesi mirata sono esenti dalla direttiva 2001/18/CE, allegato I B come altri metodi di mutagenesi.***

Or. en

Motivazione

Intendiamo chiarire che non si tratta di un OGM e che pertanto non dovrebbe essere soggetto

alla legislazione in materia di OGM.

Emendamento 98
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Di conseguenza è ***necessario*** adottare ***un quadro giuridico specifico*** per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata ***e cisgenesi*** e i relativi prodotti ***quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio***.	(8) Di conseguenza è ***opportuno*** adottare ***disposizioni specifiche*** per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e i relativi prodotti.

Or. en

Emendamento 99
Catherine Griset, Aurélia Beigneux

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Detto quadro giuridico garantisce norme solide di trasparenza e coinvolge i portatori di interessi nell'attuazione delle normative e nel monitoraggio del loro impatto.

Or. fr

Emendamento 100
Catherine Griset, Aurélia Beigneux

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8 ter) Detto quadro giuridico offre garanzie di prudenza perché, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'impatto e gli effetti delle piante NGT non sono noti. In particolare si tratta di monitorare le conseguenze per l'equilibrio e la stabilità degli organismi viventi di una modificazione accelerata del loro ciclo vegetale naturale.

Or. fr

Emendamento 101
Catherine Griset, Aurélia Beigneux

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Detto quadro giuridico garantisce una tracciabilità sistematica e permanente per assicurare trasparenza, libertà di scelta e informazione agli utilizzatori e ai consumatori.

Or. fr

Emendamento 102
Catherine Griset, Aurélia Beigneux

Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quinquies) Detto quadro giuridico garantisce la protezione degli organismi viventi e si oppone alla loro "privatizzazione" attraverso l'eventuale estensione ad essi dei brevetti, che andrebbe oltre la necessaria protezione di tecniche e metodi.

Or. fr

Emendamento 103
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento ***dovrebbe*** essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento ***dovrebbe*** riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non ***contengono*** materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) ***dovrebbero*** rimanere soggetti ***soltanto*** alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati ***al transgene***. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento ***deve*** essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono ***ancora*** più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento ***deve*** riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non ***devono contenere*** materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi ***e qualsiasi tecnica contaminante, come l'uso di specie ponte che lasciano sequenze estranee nel genoma della specie bersaglio) devono*** rimanere soggetti alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati ***alle sequenze estranee e ai loro effetti indesiderati***. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. fr

Emendamento 104
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT")***, ma non mediante altre nuove tecniche genomiche***. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"). Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento. ***Tuttavia, sulla base di nuovi risultati e conoscenze scientifici, è importante valutare periodicamente se il presente regolamento possa essere applicato alle suddette categorie attualmente limitate.***

Or. en

Emendamento 105
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono ***piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae***, esclusi ***i microrganismi, i funghi e gli animali*** per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata ***e cisgenesi (compresa l'intragenesi)*** (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono ***coltivazioni agricole annuali prive di potenziale di sopravvivenza, riproduzione e diffusione nell'ambiente***, esclusi ***altri organismi*** per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili ***o inserimenti di materiale genetico aggiuntivo preparato al di fuori delle cellule***. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) ***o che contengono materiale genetico aggiuntivo preparato al di fuori delle cellule*** dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene ***o al materiale genetico aggiuntivo inserito***. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. pt

Emendamento 106
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante***, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae***, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali ***per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata ***e cisgenesi (compresa l'intragenesi)*** (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico ***di specie non incrociabili*** (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati ***al transgene***. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ***ottenuti mediante transgenesi*** necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante ***arabili annuali che non sono in grado di durare, riprodursi e diffondersi nell'ambiente***, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico (***cisgenesi, intragenesi e*** transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. en

Emendamento 107
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono ***piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata ***e cisgenesi (compresa l'intragenesi)*** (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM ***classificati come colture arabili annuali*** che ***non*** sono ***in grado di durare, riprodursi e diffondersi nell'ambiente***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono ***anche*** in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. en

Emendamento 108
Pernille Weiss

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, ***esclusi*** i microrganismi, i funghi e gli animali ***per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. ***Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.***	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae***. Le conoscenze disponibili su altri organismi***, ***quali*** i microrganismi, i funghi e gli animali***, dovrebbero essere riviste ai fini di future iniziative legislative a tale riguardo***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene.

Or. en

Emendamento 109
Erik Poulsen, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze	(9) Sulla base delle conoscenze

scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, ***esclusi*** i microrganismi, ***i funghi e gli animali per i quali*** le conoscenze disponibili ***sono più limitate***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre ***non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla*** legislazione ***dell'Unione*** in materia di OGM ***per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento***.	scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae***. Per altri organismi, quali*** i microrganismi, le conoscenze disponibili ***saranno riviste ai fini di una futura proposta***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre ***dovrebbe essere analizzata la più ampia*** legislazione in materia di OGM ***in vista della conclusione della Commissione secondo cui non è più idonea ad assicurare che i requisiti siano basati su dati scientifici e proporzionali al rischio***.

Or. en

Motivazione

La relazione della proposta rileva che "l'Unione rischia di essere in larga misura esclusa dagli sviluppi tecnologici e dai benefici economici, sociali e ambientali che tali nuove tecnologie possono potenzialmente generare, se il suo quadro in materia di OGM non è adattato alle NGT. Il quadro normativo dell'Unione dovrebbe pertanto essere adattato al fine di sottoporre le NGT al livello appropriato di sorveglianza regolamentare". È pertanto importante esaminare una normativa simile per i microrganismi, che rappresenta un altro settore importante per l'Europa.

Emendamento 110
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, ***esclusi*** i microrganismi, i funghi e gli animali ***per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae***. Le conoscenze disponibili per altri organismi***, ***quali*** i microrganismi, i funghi e gli animali***, saranno riviste ai fini di una futura proposta***. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. en

Emendamento 111
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante ***agricole annuali***, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. en

Emendamento 112
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono ***piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae***, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a ***determinate NGT:*** mutagenesi mirata ***e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili***. Gli OGM prodotti mediante ***altre*** tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono ***colture arabili annuali che non sono in grado di durare, riprodursi e diffondersi nell'ambiente***, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali ***nonché le piante selvatiche*** per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a mutagenesi mirata***, a condizione che non contengano più transgeni se introdotte durante il loro sviluppo***. Gli OGM prodotti mediante tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.

Or. en

Emendamento 113
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla	(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla

sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, ***esclusi i*** microrganismi, ***i*** funghi e ***gli*** animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare ***soltanto*** le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.	sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, ***e non si dovrebbe applicare ai*** microrganismi, ***ai*** funghi e ***agli*** animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare le piante ottenute ricorrendo ***soltanto*** a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.
	Or. cs

Emendamento 114
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Le tecnologie genetiche che mirano a modificare il genoma al di fuori del laboratorio, nonché le piante modificate con tecnologie di interferenza dell'RNA, dovrebbero essere soggette all'attuale legislazione in materia di OGM

e non rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 115
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. ***Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.***	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT***, fatto salvo il principio di precauzione***.

Or. pt

Emendamento 116
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT ***dovrebbe*** condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico ***dovrebbe*** consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT")***,*** al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT ***deve*** condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico ***deve*** consentire lo sviluppo***, la valutazione della salute e dell'ambiente*** e l'immissione ***ordinata*** in commercio di piante, alimenti e mangimi ***etichettati come*** contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti ***etichettati come*** contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT")***.*** Al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale***, il quadro giuridico applicabile alle piante NGT deve distinguere le piante NGT che presentano caratteristiche positive in termini di sostenibilità da quelle che comportano un maggiore consumo di erbicidi in quanto sono state rese resistenti ad essi e da quelle che producono i propri insetticidi o pesticidi***.

Or. fr

Emendamento 117
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. ***Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.***	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT***, allo stesso tempo nel pieno rispetto del principio di precauzione***.

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale.

Emendamento 118
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante	(10) Il quadro giuridico per le piante

NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e ***il buon funzionamento del mercato interno*** per le piante e i prodotti interessati, ***tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"),*** al fine di contribuire agli obiettivi di ***innovazione e*** sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché ***di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale***.	NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente***, in linea con il principio di precauzione*** e ***con il principio One Health*** per le piante e i prodotti interessati, al fine di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità***, sull'inquinamento zero*** e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché ***del piano d'azione biologico***.

Or. en

Emendamento 119
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere ***gli obiettivi*** della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente ***e il buon*** funzionamento ***del mercato interno*** per ***le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle*** piante NGT. ***Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'***immissione in commercio ***di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti***	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere ***l'obiettivo primario*** della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente***, sulla base del principio di precauzione, di cui all'articolo 191 del trattato sul*** funzionamento ***dell'Unione europea. Il principio di precauzione dovrebbe essere attuato per quanto riguarda un'adeguata valutazione del rischio e un quadro di monitoraggio*** per ***l'emissione*** di piante

od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.	NGT ***nell'ambiente e la loro*** immissione in commercio.

Or. en

Emendamento 120
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT")***, al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale***.	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT").

Or. en

Emendamento 121
María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente***, sulla base del principio di precauzione,*** e ***di garantire*** il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT***. Il principio di precauzione dovrebbe essere attuato per quanto riguarda un'adeguata valutazione del rischio e quadri di monitoraggio per l'emissione di piante NGT nell'ambiente***. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

Or. en

Emendamento 122
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.	(10) ***Tenendo pienamente conto del principio di precauzione,*** il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

Or. en

Emendamento 123
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato

di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale ***e di promuovere gli scambi***.

Or. en

Emendamento 124
Silvia Sardone, Maria Veronica Rossi, Rosanna Conte, Danilo Oscar Lancini

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse	(10) Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire ***flessibilità e adattamento per assicurare*** lo sviluppo ***continuo seppur monitorato*** e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a

costituiti ("prodotti NGT"), al fine di ***contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di*** rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di rafforzare la competitività ***e la redditività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese*** del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la normativa rimanga adeguata alle esigenze future ed è per questo che dovrebbe essere aggiornata periodicamente per riflettere i più recenti progressi scientifici. Molti regolamenti includono una clausola o disposizioni per aggiornamenti e adeguamenti futuri in base ai progressi scientifici. L'aspirazione di essere un quadro giuridico ce consenta lo sviluppo e l'immissione in commercio di prodotti innovativi che contribuiscano agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo può essere conseguita solo se il regolamento comprende adattamenti futuri.

Emendamento 125
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.	(11) Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale***, nonché la legislazione***

relativa alla sicurezza alimentare e alla protezione dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 126
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.	(11) Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM***, basata sul principio di precauzione***. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.

Or. pt

Emendamento 127
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce	(11) Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce

disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti ***dovrebbero*** rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.	disposizioni specifiche ***derogatorie*** per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti ***devono*** rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.

Or. fr

Emendamento 128
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 129
Günther Sidl

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 130
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento ***dovrebbe*** stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali***, o dell'assenza di rischi,*** posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.	(12) I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio ***eventualmente*** analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale ***o mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE*** a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento ***deve*** stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali ***effettivamente valutati*** posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.

Or. fr

Emendamento 131
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.	(12) I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT***, tenendo pienamente conto del principio di precauzione***.

Or. en

Emendamento 132
Catherine Griset, Aurélia Beigneux

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) I rischi potenziali posti dalle piante NGT devono essere valutati regolarmente per analizzare la loro capacità di soddisfare le esigenze della società senza minimizzare l'impatto sulla salute dei vari gruppi interessati e sull'ambiente. In ogni Stato membro sono state create reti di biovigilanza e di sociovigilanza per agevolare la valutazione degli effetti a priori e a posteriori delle piante NGT.

Or. fr

Emendamento 133
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 134
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale. Non è pertanto opportuno distinguere tra le piante NGT di categoria 1 e 2.

Emendamento 136
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.	(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT. ***Lo status di ogni pianta NGT è verificato caso per caso da dati adeguati che dimostrino l'equivalenza (piante NGT di categoria 2) o la differenza significativa con le piante derivate da selezione convenzionale (piante NGT di categoria 2).***

Or. en

Emendamento 137
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento ***dovrebbe*** operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.	(13) Il presente regolamento ***deve*** operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.

Or. fr

Emendamento 138
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per valutare lo status delle piante NGT, è necessario conoscere i dati della "valutazione del rischio in ambiente chiuso" (che richiede esperimenti in condizioni confinate con caratterizzazione molecolare ed esperimenti in serra) per verificare le due categorie di piante NGT. Poiché per la "valutazione del rischio in ambiente chiuso" non sono richieste prove sul campo o sul consumo di alimenti, tali dati possono essere forniti e valutati in un periodo di tempo più breve senza costi eccessivi.

Or. pt

Emendamento 139
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Poiché un numero significativo di piante NGT può essere emesso in un ambiente condiviso, occorre sviluppare metodologie chiare per esaminare le potenziali interazioni e la capacità di carico di un ambiente relativo a organismi non adattati dai processi evolutivi.

Or. en

Emendamento 140
María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Le piante NGT in grado di persistere, riprodursi o diffondersi nell'ambiente, all'interno o all'esterno dei campi, dovrebbero essere valutate con la massima attenzione per quanto riguarda il loro impatto sulla natura e sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 141
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Poiché molte piante NGT con caratteristiche diverse e appartenenti a una varietà di specie possono essere rilasciate nello stesso ambiente, è necessario stabilire criteri e metodi chiari per valutare le potenziali interazioni ed evitare di sovraccaricare gli ecosistemi con organismi che non si sono adattati attraverso i processi evolutivi. Le piante NGT che hanno il potenziale per sopravvivere, riprodursi o diffondersi nell'ambiente (all'interno o all'esterno dei campi) devono essere valutate con maggiore attenzione per il loro impatto sulla natura e sull'ambiente. In caso di dubbi sui rischi e sugli impatti che ne possono derivare, è necessario vietarne il rilascio nell'ambiente.

Or. pt

Emendamento 142

João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) Lo status di ogni pianta NGT deve essere verificato stabilendo chiaramente cosa la rende notevolmente diversa dalle piante derivate da metodi di riproduzione convenzionali.

Or. pt

Emendamento 143
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al	***soppresso***

rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Motivazione

Our advancing knowledge of molecular genetics informs us that the genome of an organism functions as a delicately balanced, integrated network (Gupta et al., 2022; Schaefer et al., 2017), with complex traits being omnigenic in nature having the function of the entire genome at their basis (Boyle et al., 2017; Mathieson, 2021). That genes function as networks, implies that any modification at this level can have major consequences with respect to patterns of gene expression and an organism's biochemistry. Thus, the latest science actually suggests that the law governing genetic modification including NGT should be re-appraised and strengthened rather than weakened. The proposal is not in accordance with science- and evidence-based risk assessment and management best practice, because there is as yet little experience regarding the safety of new genetic engineering techniques in food and in agricultural cultivation. Instead, the proposal provides a list of non-scientific "equivalence criteria" that are overly broad and that simply redefine the vast majority of new GMOs as "equivalent to conventional plants" (Category 1, Annex I).

Emendamento 144
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle**	***soppresso***

modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Emendamento 145
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero	***soppresso***

contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Motivazione

Our advancing knowledge of molecular genetics informs us that the genome of an organism functions as a delicately balanced, integrated network (Gupta et al., 2022; Schaefer et al., 2017), with complex traits being omnigenic in nature having the function of the entire genome at their basis (Boyle et al., 2017; Mathieson, 2021). That genes function as networks, implies that any modification at this level can have major consequences with respect to patterns of gene expression and an organism's biochemistry. Thus, the latest science suggests that the law governing genetic modification including NGT should be re-appraised and strengthened rather than weakened. The proposal is not in accordance with science- and evidence-based risk assessment and management best practice, because there is as yet little experience regarding the safety of new genetic engineering techniques in food and in agricultural cultivation. Instead, the proposal provides a list of non-scientific "equivalence criteria" that are overly broad and that simply redefine the vast majority of new GMOs as "equivalent to conventional plants" (Category 1, Annex I).

Emendamento 146
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di

selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire ***i criteri*** per accertare se una pianta NGT ***sia equivalente*** a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto ***di tali*** criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali ***e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero*** di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare ***tali*** criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire ***l'approccio*** per accertare se una pianta NGT ***rispetti la condizione di equivalenza*** a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto ***dei*** criteri ***applicabili*** prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali ***come parametro di riferimento*** di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare ***gli approcci ed eventuali*** criteri ***applicabili per la verifica dell'equivalenza almeno ogni tre anni*** alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali. ***Durante lo sviluppo di una pianta NGT, il materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori potrebbe essere stato temporaneamente inserito (in modo transitorio o stabile in una pianta intermedia). Al fine di verificare lo status***

di NGT di una pianta, sono necessarie informazioni che dimostrino l'assenza di tali sequenze temporaneamente inserite al di fuori del pool genetico dei selezionatori.

Or. en

Emendamento 147
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale.*** Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare ***se*** una pianta NGT ***sia equivalente a*** piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali ***e***	(14) Al fine di garantire la certezza del diritto ***e la sicurezza per la salute e l'ambiente***, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri ***e i metodi adatti*** per accertare ***l'impatto che*** una pianta NGT ***ha sulla riproduzione di*** piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. ***Il processo decisionale dovrebbe riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e il sito delle alterazioni genetiche previste o impreviste e gli effetti biologici associati. I metodi necessari per la "valutazione del rischio in ambiente chiuso" (ad esempio per il sequenziamento dell'intero genoma e per effettuare esperimenti omici, in serra e in camera ambientale) devono essere proposti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e stabiliti da un regolamento di esecuzione.*** Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in

dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.	natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali.

Or. pt

Emendamento 148
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ***("piante NGT di categoria 1")*** dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti***, il che implica che non sono brevettate*** e che i loro rischi sono comparabili ***come dimostrato da una valutazione del rischio***, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo

autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. ***Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.***

convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT.

Or. en

Emendamento 149
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali ***e le piante da loro discendenti ottenute*** con tecniche ***di selezione convenzionali*** ("piante NGT di categoria 1") ***dovrebbero*** essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali***, dato che sono equivalenti*** e che i loro rischi sono	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali ***o*** con tecniche ***di modificazione genetica di cui all'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE e le piante da loro discendenti, a condizione che siano conformi agli stessi criteri*** ("piante NGT di categoria 1")***, devono*** essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di

comparabili, derogando quindi ***pienamente*** alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. ***Al fine di garantire la certezza del diritto,*** il presente regolamento ***dovrebbe stabilire*** i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e ***stabilire*** una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare ***e prendere una decisione in merito al*** rispetto di tali criteri ***prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT***. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. ***Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione*** convenzionali ***e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e*** tecniche ***evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali*** criteri ***alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali***.

selezione convenzionali ***o con tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE, se hanno un genitore simile non modificato,*** e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi ***in parte*** alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Il presente regolamento ***definisce*** i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale ***o mediante la modificazione genetica di cui all'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE*** e ***stabilisce*** una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare ***il*** rispetto di tali criteri***, caso per caso e sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna pianta NGT e non sulla base di criteri a priori, in conformità dei principi del protocollo di Cartagena***. Tali criteri dovrebbero essere ***trasparenti,*** oggettivi e basati su dati scientifici***, devono ricorrere all'approccio omico per verificare l'equivalenza con le piante*** convenzionali***, in particolare ricorrendo alle*** tecniche ***biochimiche abituali, e basarsi sui sei*** criteri ***stabiliti dall'EFSA, in particolare la presenza di sequenze di DNA esogeno e l'interruzione di geni endogeni***.

Or. fr

Emendamento 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT ***che potrebbero***	(14) Le piante NGT e le piante da loro

anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") ***dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla*** legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare ***se*** una pianta NGT ***sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale*** e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche ***osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali*** e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. ***Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare*** tali criteri ***alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali***.

discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") ***non rientrano nell'ambito di applicazione della*** legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale***. Tuttavia, le piante NGT, ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, rimangono piante geneticamente modificate. Non esistono basi scientifiche per assimilare le NGT ai metodi di selezione convenzionali, né i prodotti ottenuti con le NGT ai prodotti convenzionali. Il processo di ingegneria genetica utilizzato per ottenere piante e prodotti NGT può portare a effetti indesiderati che possono comportare potenziali rischi. Il fatto che una determinata modifica o un determinato tratto possa essere ottenuto con mezzi diversi dall'ingegneria genetica non elimina la necessità di valutare e regolamentare le NGT e i prodotti ottenuti da queste ultime secondo il principio di precauzione***. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare ***il profilo di rischio di*** una pianta NGT e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. ***L'adattamento di*** tali criteri ***può avere implicazioni significative sull'entità delle piante e dei prodotti NGT che possono rientrare nell'ambito di applicazione delle piante NGT di categoria 1 o 2 e, pertanto, dovrebbe essere adattato sulla base di una***

procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Emendamento 151
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT ***che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali*** e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") ***dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla*** legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire ***i criteri per accertare se*** una pianta NGT ***sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale*** e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche ***osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali*** e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del	(14) Le piante NGT e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") ***non rientrano nell'ambito di applicazione della*** legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. ***Tuttavia, le piante NGT, ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, rimangono piante geneticamente modificate. Non esistono basi scientifiche per assimilare le NGT ai metodi di selezione convenzionali, né i prodotti ottenuti con le NGT ai prodotti convenzionali. Il processo di ingegneria genetica utilizzato per ottenere piante e prodotti NGT può portare a effetti indesiderati che possono comportare potenziali rischi. Il fatto che una determinata modifica o un determinato tratto possa essere ottenuto con mezzi diversi dall'ingegneria genetica non elimina la necessità di valutare e regolamentare le NGT e i prodotti ottenuti da queste ultime secondo il principio di precauzione.*** Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire ***il profilo di rischio di*** una pianta NGT e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti

genoma delle piante NGT. ***Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare*** tali criteri ***alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali***.

NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. ***L'adattamento di*** tali criteri ***può avere implicazioni significative sull'entità delle piante e dei prodotti NGT che possono rientrare nell'ambito di applicazione delle piante NGT di categoria 1 o 2 e, pertanto, dovrebbe essere adattato sulla base di una procedura legislativa ordinaria***.

Or. en

Emendamento 152
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT ***che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti*** ottenute ***con tecniche di*** selezione convenzionali ***("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione*** convenzionali***, dato che sono equivalenti e che i loro*** rischi ***sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale***. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare ***se*** una pianta NGT ***sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale*** e stabilire una procedura che consenta alle	(14) Le piante NGT***,*** ottenute ***mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, rimangono piante geneticamente modificate. Non esistono basi scientifiche per assimilare le NGT ai metodi di*** selezione convenzionali***, né i prodotti ottenuti con le NGT ai prodotti*** convenzionali. ***Il processo di ingegneria genetica utilizzato per ottenere piante e prodotti NGT può portare a effetti indesiderati che possono comportare potenziali*** rischi***. Il fatto che una determinata modifica o un determinato tratto possa essere ottenuto con mezzi diversi dall'ingegneria genetica non elimina la necessità di valutare e regolamentare le NGT e i prodotti ottenuti da queste ultime secondo il principio di precauzione***. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare ***i potenziali rischi ambientali e sanitari di***

autorità competenti di ***verificare e*** prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. ***Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare*** tali criteri ***alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali***.

una pianta NGT e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. ***L'adattamento di*** tali criteri ***può avere implicazioni significative sull'entità delle piante e dei prodotti NGT che possono rientrare nell'ambito di applicazione delle piante e dei prodotti NGT di categoria 1 o 2 e, pertanto, dovrebbe essere adattato sulla base di una procedura legislativa ordinaria al fine di aumentare il livello di protezione della salute umana e animale nonché dell'ambiente, sulla base degli ultimi studi scientifici indipendenti***.

Or. en

Emendamento 153
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono

comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, ***il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri*** per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali ***e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT***. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto ***e la sicurezza per la salute e l'ambiente***, ***è definita una metodologia adeguata*** per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Emendamento 154
Francesca Peppucci

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero	(14) Le piante NGT che potrebbero

anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo ***e*** l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo***,*** l'entità***, l'ampiezza e il numero*** delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Emendamento 155
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate ***come*** piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi ***pienamente*** alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate ***allo stesso modo delle*** piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia ***essenzialmente*** equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri

progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. cs

Emendamento 156
Jan Huitema, Karin Karlsbro, Emma Wiesner, Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ***ottenute con tecniche di selezione convenzionali*** ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per

dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.	l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Motivazione

Se il limite di 20 modificazioni genetiche per le piante NGT di categoria 1 è cumulativo nel corso delle generazioni, limiterà le possibilità dei selezionatori di introdurre nuove modificazioni utilizzando le NGT in una fase successiva del programma di selezione. Ciò, a sua volta, limiterà i risultati che si possono ottenere nella combinazione dei tratti complessi. Pertanto, le piante discendenti dalle piante NGT di categoria 1 dovrebbero restare nella categoria 1 se ulteriori modificazioni rispettano i criteri di equivalenza stabiliti nell'allegato I.

Emendamento 157
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ***ottenute con tecniche di selezione convenzionali*** ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono	(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla

comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

Motivazione

Le piante discendenti dalle piante NGT di categoria 1 dovrebbero essere tuttora considerate NGT di categoria 1 se ulteriori modificazioni rispettano i criteri di equivalenza stabiliti nell'allegato I. I selezionatori migliorano le varietà commerciali, al fine di conseguire un risultato graduale in termini di produttività nel corso del tempo. Se la soglia di 20 modificazioni genetiche per le piante NGT di categoria 1 è cumulativa nel corso delle generazioni, aggraverà per i selezionatori la possibilità di introdurre nuove modificazioni utilizzando le NGT in un momento successivo nei futuri programmi di selezione. Ciò rischia di limitare la gamma di quanto potrebbe essere ottenuto nella combinazione di tratti complessi (ad esempio la resistenza alle fitopatie).

Emendamento 158
Erik Poulsen, Asger Christensen, Jan Huitema, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Considerata l'elevata complessità dei genomi delle piante, i criteri per considerare che una pianta NGT sia equivalente a quelle presenti in natura o selezionate in modo convenzionale dovrebbero rispecchiare la diversità dell'ampiezza del genoma delle piante e le relative caratteristiche. Le piante poliploidi contengono più di due cromosomi omologhi. In tale ambito, i tetraploidi, gli esaploidi e gli ottoploidi hanno rispettivamente quattro, sei e otto serie di cromosomi. Le piante poliploidi tendono a mostrare numeri maggiori di modificazioni genetiche rispetto alle piante monoploidi. Sulla base di ciò, qualsiasi limite per il numero complessivo di modificazioni individuali per pianta dovrebbe rispecchiare la "ploidia" delle piante, ovvero il numero di cromosomi previsto per ogni pianta.

Or. en

Motivazione

Il considerando fornisce una spiegazione sulle modalità di comprensione delle limitazioni di cui all'allegato I e una spiegazione generale della complessità dei genomi delle piante.

Emendamento 159
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) Tutte le piante NGT che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2") dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale. Non è pertanto opportuno distinguere tra le piante NGT di categoria 1 e 2.

Emendamento 160
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Tutte le piante NGT ***che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2")*** dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse.	(15) Tutte le piante NGT dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM ***e alla valutazione complessiva del rischio*** in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse ***o presentano un genotipo e/o un fenotipo che è improbabile ottenere attraverso processi di riproduzione convenzionali o naturali***. ***La quantità di dati aggiuntivi necessari per trarre una conclusione sulla sicurezza di tali piante può essere decisa in base ai dati della loro "valutazione del rischio in ambiente chiuso" come prima fase del processo di approvazione.***

Or. pt

Emendamento 161
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Tutte le piante NGT ***che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2")*** dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma ***più*** complesse.	(15) Tutte le piante NGT dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma complesse.

Or. en

Emendamento 162
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Tutte le piante NGT ***che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2")*** dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse.	(15) Tutte le piante NGT dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse.

Or. en

Emendamento 163
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di	***soppresso***

categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

Or. pt

Emendamento 164
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale.

Emendamento 165
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 167
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio. ***Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali. Il materiale biologico di selezione delle piante, che può anche essere presente in natura, deve essere ad ampia disposizione per la selezione delle piante. Le piante di categoria 1, le sementi da esse derivate, il loro materiale vegetale, il materiale genetico associato come i geni e le sequenze genetiche, e i tratti vegetali dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità.***

Or. en

Emendamento 168
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti ***alle*** norme e ***alle*** prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né ***alle*** disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori ***e*** della trasparenza, è ***opportuno*** ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti ***a tutte le*** norme e prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né ***a tutte le*** disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori***,*** della trasparenza ***per le autorità competenti responsabili della valutazione dei rischi associati, della valutazione ambientale e del monitoraggio, e al fine di lasciare ai produttori e ai consumatori la libertà di scelta***, è ***necessario*** ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

Or. fr

Emendamento 169
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere ***una dichiarazione*** dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere ***un'autorizzazione*** dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

Or. en

Emendamento 170
Pietro Fiocchi, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non ***dovrebbero*** essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.	(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non ***devono*** essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

Or. en

Emendamento 171
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tale dichiarazione dovrebbe essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di piante NGT di categoria 1 per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori dovrebbero ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT di categoria 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 172
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tale dichiarazione dovrebbe essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di piante NGT di categoria 1 per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori dovrebbero ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT di categoria 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale. Non è pertanto opportuno distinguere tra le piante NGT di categoria 1 e 2.

Emendamento 173
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*

(17) Tale dichiarazione dovrebbe essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di piante NGT di categoria 1 per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori dovrebbero ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT di categoria 1.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 174
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tale dichiarazione ***dovrebbe*** essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di piante NGT di categoria 1 per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori ***dovrebbero*** ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT di categoria 1.	(17) Tale dichiarazione ***deve*** essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di piante NGT di categoria 1 per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili ***e prove in ambiente confinato*** prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori ***devono*** ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT di categoria 1.

Or. fr

Emendamento 175
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tale dichiarazione dovrebbe essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di ***piante*** NGT ***di categoria 1*** per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori dovrebbero ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT ***di categoria 1***.	(17) Tale dichiarazione dovrebbe essere ottenuta prima di qualsiasi emissione deliberata di ***prodotti*** NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, quali ad esempio per prove sul campo che devono aver luogo nel territorio dell'Unione, in quanto i criteri si basano su dati disponibili prima delle prove sul campo e non dipendono da tali prove. Qualora nel territorio dell'Unione non debbano essere effettuate prove sul campo, gli operatori dovrebbero ottenere tale dichiarazione prima di immettere sul mercato il prodotto NGT.

Or. en

Emendamento 176
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del	***soppresso***

prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. pt

Emendamento 177
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo	***soppresso***

in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Emendamento 178
l

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata	***soppresso***

esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Emendamento 179
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In	***soppresso***

considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Emendamento 180
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in	***soppresso***

commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Motivazione

Our advancing knowledge of molecular genetics informs us that the genome of an organism functions as a delicately balanced, integrated network (Gupta et al., 2022; Schaefer et al., 2017), with complex traits being omnigenic in nature having the function of the entire genome at their basis (Boyle et al., 2017; Mathieson, 2021). That genes function as networks, implies that any modification at this level can have major consequences with respect to patterns of gene expression and an organism's biochemistry. Thus, the latest science actually suggests that the law governing genetic modification including NGT should be re-appraised and strengthened rather than weakened. The proposal is not in accordance with science- and evidence-based risk assessment and management best practice, because there is as yet little experience regarding the safety of new genetic engineering techniques in food and in agricultural cultivation. Instead, the proposal provides a list of non-scientific "equivalence criteria" that are overly broad and that simply redefine the vast majority of new GMOs as "equivalent to conventional plants" (Category 1, Annex I).

Emendamento 181
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT.*** In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.	(18) In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti ***in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità")***, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. fr

Emendamento 182
Silvia Sardone, Maria Veronica Rossi, Rosanna Conte, Danilo Oscar Lancini

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta ***a livello di Unione*** al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.	(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta ***in consultazione con la Commissione e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) solo se sussistono obiezioni motivate di altri Stati membri,*** al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. it

Emendamento 183
Jan Huitema, Karin Karlsbro, Emma Wiesner, Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta ***a livello di Unione*** al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.	(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta ***in consultazione con la Commissione e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA") solo se sussistono obiezioni motivate di altri Stati membri*** al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Motivazione

Le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 dovrebbero essere stabilite senza indugio. Pertanto, la procedura dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, a meno che non vi siano obiezioni motivate da parte degli Stati membri. Ciò contribuirà a garantire un processo di verifica più rapido e meno burocratico.

Emendamento 184
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di ***altre*** autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione	(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia ***essenzialmente*** equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di autorità nazionali competenti ***di altri Stati membri***. Se la richiesta della verifica è presentata prima

in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. cs

Emendamento 185
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT ***sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale*** non ***sono collegati*** al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della	(18) Poiché i criteri per ritenere che ***il profilo di rischio di*** una pianta NGT non ***sia collegato*** al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la

verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Emendamento 186
Francesca Peppucci

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori***, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti***. Se la richiesta della	(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta ***in consultazione con la Commissione e con l'EFSA, solo se***

verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta ***a livello di Unione*** al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

sussistono obiezioni motivate di altri Stati membri, al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Emendamento 187
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di ***osservazioni*** da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della	(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di ***obiezioni motivate*** da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della

verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.	verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. en

Emendamento 188
Silvia Sardone, Maria Veronica Rossi, Rosanna Conte, Danilo Oscar Lancini

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di selezionare efficacemente nuove varietà che aiutino il settore agricolo ad aumentare la sicurezza alimentare, nonché la sostenibilità, l'adattamento e la resilienza alle conseguenze dei cambiamenti climatici, è necessario considerare la specificità delle piante poliploidi, cioè quelle che contengono più di due genomi. È il caso, ad esempio, del grano, della patata, della barbabietola da zucchero, della banana, del kiwi, dell'arachide, della colza ecc. Per le piante poliploidi, il numero massimo di modifiche genetiche consentite per l'inclusione nell'NGT1 dovrebbe essere proporzionato al numero di genomi che contengono.

Or. it

Emendamento 189
Francesca Peppucci

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di selezionare efficacemente nuove varietà che aiutino il settore agricolo ad aumentare la sicurezza alimentare, nonché la sostenibilità, l'adattamento e la resilienza alle conseguenze dei cambiamenti climatici, è necessario considerare la specificità delle piante poliploidi, cioè quelle che contengono più di due genomi. Per tali piante, il numero massimo di modificazioni genetiche consentite per l'inclusione tra le NGT di categoria 1 dovrebbe essere proporzionato al numero di genomi che contengono.

Or. en

Emendamento 190
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 191
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 192
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
l

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze ***rigorose*** per garantire che le	(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze ***eseguibili*** per garantire che le

dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.	***autorizzazioni*** sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.

Or. en

Motivazione

Le autorità dovrebbero avere tempo sufficiente per effettuare i controlli necessari sulle piante NGT. La proposta della Commissione è ben lungi dalla pianificazione realistica delle autorità.

Emendamento 194
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze ***rigorose*** per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.	(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze ***adeguate*** per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.

Or. fr

Emendamento 195
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze ***rigorose*** per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT	(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1

di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.	siano presentate entro un termine ragionevole.

Or. cs

Emendamento 196
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status ***delle piante*** NGT ***di categoria 1*** siano presentate entro un termine ragionevole.	(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status ***dei prodotti*** NGT siano presentate entro un termine ragionevole.

Or. en

Emendamento 197
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 198
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 200
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 201
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 202
l

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***La verifica*** dello status di una pianta NGT di categoria 1 ***è di natura tecnica e non comporta alcuna*** valutazione del rischio ***né*** considerazioni in materia di gestione del rischio e ***la decisione sullo status è unicamente dichiarativa***. ***Di conseguenza,*** quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura ***consultiva***, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	(20) ***L'autorizzazione*** dello status di una pianta NGT di categoria 1 ***necessita di una*** valutazione del rischio***,*** considerazioni in materia di gestione del rischio e ***controlli sufficienti***. Quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura ***di esame***, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.

Or. en

Emendamento 203
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica ***e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio*** e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.	(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.

Or. fr

Emendamento 204
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 205
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206

Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale. Non è pertanto opportuno distinguere tra le piante NGT di categoria 1 e 2.

Emendamento 207
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 208
Anders Vistisen
a nome del gruppo ID

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati ***e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato***.	(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati.

Or. en

Emendamento 209
Erik Poulsen, Asger Christensen, Jan Huitema, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati ***e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato***.	(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati***. Le informazioni elencate comprendono informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti***.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle tecniche specifiche è importante perché concede in particolare agli agricoltori biologici (nonché a quelli convenzionali) la possibilità di utilizzare solo le sementi che sono state realizzate con tecniche specifiche ed evitare altre tecniche che non ritengono compatibili con i loro metodi di coltivazione.

Emendamento 210
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.	***soppresso***

[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento

europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. pt

Emendamento 211
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.	***soppresso***

[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi

alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale. Non è pertanto opportuno distinguere tra le piante NGT di categoria 1 e 2.

Emendamento 212
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze	***soppresso***

indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.

[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 213
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che	(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale ***o mediante tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato 1.B della direttiva 2001/18/CE***. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo,

incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.	gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto. ***Le piante o i prodotti NGT presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o che possono essere utilizzati sull'uomo o somministrati all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, non devono beneficiare della deroga per le NGT di categoria 1.***
[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).	[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 214
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura ***significativamente*** modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.	(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione***, un metabolismo*** o una struttura modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento***, tra l'altro nuove tossine o allergeni,*** saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.
[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).	[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 215
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio***[46]*** e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.	(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio***[1]*** e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.

[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. cs

Emendamento 216
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le piante NGT ***di categoria 1*** dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT ***di categoria 1*** che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.	(22) Le piante NGT dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.
[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).	[46] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 217

Pietro Fiocchi, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.	***soppresso***

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'agricoltura biologica non sono trattate dal presente regolamento.

Emendamento 218
l

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione ***attuale*** dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva***, che sono state esonerate dal requisito giuridico di cui alla direttiva 2001/18/CE sulla base dei loro "lunghi precedenti di utilizzo"***. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica***, dal momento che le piante NGT di categoria 1 non saranno soggette ai requisiti giuridici di cui alla direttiva 2001/18/CE nel presente regolamento***. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848***, con l'approccio di precauzione sull'uso di fattori di produzione consentiti nella produzione biologica, dedotto dai principi dell'agricoltura biologica,*** e con la percezione ***e le aspettative attuali*** dei prodotti biologici da parte dei consumatori***.***

A norma del regolamento (UE) 2018/848, la produzione biologica si basa sui principi di salute, ecologia, equità e cura. Il principio di precauzione implica l'applicazione di un approccio di precauzione per valutare quali fattori di produzione possano essere consentiti nel processo di produzione biologica. Il principio di equità comporta che la selezione delle piante si basi sulle esigenze di agricoltori, trasformatori e consumatori e che l'innovazione nella selezione delle piante non sia ostacolata da diritti di proprietà intellettuale monopolistici, quali i brevetti sulle sementi associati all'ingegneria genetica. Il principio dell'ecologia sottolinea che i produttori biologici dovrebbero adottare un approccio sistematico all'innovazione e alla resilienza, mobilitando una serie di pratiche e misure agricole per sviluppare sistemi agroecologici solidi, al di là della dipendenza da varietà o colture specifiche. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

*[47] **Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 219
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE)

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. ***Sebbene le piante NGT di categoria 1 non siano distinguibili dalle piante ottenute dalla selezione convenzionale, compresa la mutagenesi chimica o indotta da radiazioni che sono accettate nella produzione biologica, e sebbene organismi scientifici pertinenti sottolineino il particolare potenziale delle piante NGT nell'agricoltura biologica[47 bis], è opportuno rispettare il fatto che*** il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente ***considerato*** incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 ***dalla grande maggioranza del settore dell'agricoltura biologica e alimentare*** e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica. ***Il divieto di piante NGT di categoria 1 nella produzione biologica garantirà ulteriore libertà di scelta per i consumatori che desiderano optare per prodotti senza piante NGT.***

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE)

n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

47 bis

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/stellungnahmen_papiere/2023/statement_genomic_techniques.pdf

Or. en

Emendamento 220
João Pimenta Lopes

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. ***È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.***	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. pt

Emendamento 221
Anders Vistisen
a nome del gruppo ID

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. ***È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche*** l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. ***Al contrario*** l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe essere ***consentito*** nella produzione biologica.

pertanto essere ***vietato*** nella produzione biologica.

*[47] **Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 222
Jan Huitema, Karin Karlsbro, Erik Poulsen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. ***È tuttavia necessario chiarire lo status delle*** piante NGT di categoria 1 ***ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove*** tecniche ***genomiche è attualmente incompatibile con il concetto*** di ***produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da***	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. ***Poiché le*** piante NGT di categoria 1 ***potrebbero essere state ottenute anche con*** tecniche di ***selezione convenzionali, il loro*** utilizzo dovrebbe essere ***consentito*** nella produzione biologica.

parte dei consumatori. Anche l'utilizzo ***di piante NGT di categoria 1*** dovrebbe ***pertanto*** essere ***vietato*** nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Poiché le piante NGT di categoria 1 sono equivalenti alle piante coltivate in modo convenzionale, il loro utilizzo dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. L'uso di tali piante o del loro materiale riproduttivo spetterebbe ai rispettivi selezionatori e agricoltori. Accanto a tale logica generale, qualsiasi limitazione relativa all'uso di piante NGT di categoria 1 per la produzione biologica dovrebbe essere decisa nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica ai fini della coerenza giuridica.

Emendamento 223
María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta

direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione ***attuale*** dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

direttiva***, che sono state esonerate dal requisito giuridico sulla base dei loro "lunghi precedenti di utilizzo"***. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848***, con l'approccio di precauzione sull'uso di fattori di produzione consentiti nella produzione biologica*** e con la percezione ***e le aspettative attuali*** dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 224
Michal Wiezik, María Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o

ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica. ***Le norme del regolamento devono consentire l'individuazione della fonte di contaminazione e l'applicazione del principio "chi inquina paga".***

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 225
Pascal Canfin, Max Orville

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che

abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica. ***Qualora uno Stato membro decida in tal senso, sul suo territorio possono essere attuate misure di coesistenza per prevenire la contaminazione del suolo.***

[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 226
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*

(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT ***di categoria 2 saranno*** vietate nella produzione biologica. ***È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica.*** Il ricorso a nuove tecniche genomiche è ***attualmente*** incompatibile con ***il concetto*** di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione ***attuale*** dei prodotti biologici da parte dei consumatori. ***Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.***	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva ***sulla base della storia di uso sicuro e delle limitate conoscenze disponibili all'epoca sull'identificazione***. Di conseguenza, le piante NGT ***sono*** vietate nella produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è incompatibile con ***i principi*** di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione dei prodotti biologici da parte dei consumatori.
[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).	[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 227
Günther Sidl

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*

(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le ***piante*** NGT ***di categoria 2 saranno*** vietate nella ***produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della*** produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT ***di categoria 1*** dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le NGT ***dovrebbero essere*** vietate nella produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.
[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).	[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti tramite la mutagenesi devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e sono pertanto soggetti alle regolamentazioni della legge sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE). La ragione a supporto di ciò è che i processi di mutagenesi portano a un cambiamento del materiale genetico di un organismo che non è possibile in modo naturale. Non è pertanto opportuno distinguere tra le piante NGT di categoria 1 e 2.

Emendamento 228
Francesca Peppucci

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica. ***Tale divieto non dovrebbe, in alcun modo, ostacolare l'applicazione delle NGT di categoria 1.***
[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).	[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Emendamento 229
Lydie Massard

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. ***Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica.*** È ***tuttavia*** necessario chiarire lo status delle piante NGT ***di categoria 1*** ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di ***piante*** NGT ***di categoria 1*** dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. È necessario chiarire lo status delle piante NGT ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di ***prodotti*** NGT dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.
[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).	[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Emendamento 230
Anja Hazekamp, Clare Daly, Manon Aubry, Marina Mesure, Mick Wallace

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT ***di categoria 2 saranno*** vietate nella produzione biologica. È ***tuttavia*** necessario ***chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica***. ***Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei*** prodotti biologici ***da parte dei consumatori***. ***Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.***	(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[47] vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT ***sono e dovrebbero continuare a essere*** vietate nella produzione biologica. È necessario ***garantire che il settore biologico nel suo complesso disponga dei mezzi per continuare a essere esente da OGM***. ***Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme per garantire e applicare zone tampone sufficientemente ampie tra le colture biologiche, convenzionali e NGT. L'etichettatura e la tracciabilità rimangono in essere su tutte le piante NGT e sui prodotti che le contengono, per garantire che non si verifichi una contaminazione incrociata con piante e*** prodotti biologici.
[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del	[47] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del

14.6.2018, pag. 1). 14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 231
María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Il presente quadro normativo non fornisce certezza in merito alla questione dei brevetti sul materiale genetico, sui tratti delle piante e sulle caratteristiche associate all'ingegneria genetica. Le disposizioni obbligatorie in materia di tracciabilità per le piante e i prodotti NGT di categoria 1 e 2 sono importanti garanzie temporanee, in quanto contribuiscono all'individuazione delle NGT lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

MIRAR DE NUEVOOO!!

Emendamento 232
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Tutti i regimi di qualità e gli indicatori geografici (IG) europei dovrebbero avere la possibilità di scegliere di non utilizzare le NGT nelle loro norme.

Or. en

Emendamento 233
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Gli operatori biologici e convenzionali dovrebbero avere il diritto e la libertà di non utilizzare le NGT nel loro processo di produzione e in tutta la loro catena di approvvigionamento. Il presente regolamento stabilisce disposizioni adeguate per garantire la libertà di scelta degli operatori di non utilizzare piante e sementi NGT, sia di categoria 1 che 2, nei loro processi di produzione. Qualsiasi onere finanziario e giuridico supplementare per garantire l'assenza di OGM e NGT nella produzione non dovrebbe ricadere sugli agricoltori e sugli operatori che non desiderano utilizzare le NGT. Le perdite economiche sostenute a causa della presenza accidentale di OGM non ricadono sugli operatori convenzionali e biologici esenti da NGT. Nella maggior parte dei casi di presenza accidentale, è impossibile stabilire le cause, le colpe e quindi le responsabilità. Pertanto, il presente regolamento stabilisce misure di coesistenza, ponendo le basi per disposizioni nazionali in materia di responsabilità e fondi di compensazione.

Or. en